



*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA*

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO FERRARA" C. M.: TPIS02600N**

Sezioni Associate: I.T.S.E. TPTD02601X – I.P.S.I.A-I.P.S.S. TPRI026019 – Via San Pio di Pietrelcina, 6 – 91026 Mazara del Vallo (TP) Telefoni Sede:

Presidenza 0923/931055 Segreteria 0923/941946 – Fax 0923/908510 - IPSIA-I.P.S.S. Tel. 0923 944548 –

Cod .Fisc. **91030840812** – Cod. Fattura : UF3D7Y - Web: [www.iisferraramazara.it](http://www.iisferraramazara.it) E-mail: [tpis02600n@istruzione.it](mailto:tpis02600n@istruzione.it) –

E-mail posta certificata.: [tpis02600n@pec.istruzione.it](mailto:tpis02600n@pec.istruzione.it) ;

Mazara del Vallo, 1° luglio 2024

A tutti i soggetti gli interessati

All'Albo dell'Istituto

Al sito Web

**OGGETTO** : Regolamento Esami di Stato, idoneità, integrativi, colloquio passaggio al secondo anno, **Anno scolastico 2024-2025**

Si comunicano le date e le procedure di presentazione delle domande di iscrizione agli esami per l'anno scolastico **2024-2025**.

### **Esami di Idoneità**

**25 agosto 2025**, termine di presentazione al Dirigente Scolastico della domanda da parte dei candidati esterni

I candidati, in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio, che ambiscono accedere ad una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione, sostengono l'esame di idoneità sui programmi integrali della classe precedente quella a cui aspirano e, eventualmente, sui programmi integrali o su parti di programma di tutte le discipline delle classi per cui non possiedono il titolo di ammissione .

Possono chiedere di partecipare ad esami di idoneità per ottenere l'iscrizione alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo i candidati esterni:

1. che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, purché abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono in un normale corso di studi per essere promossi alla classe per cui chiedono l'idoneità;
2. che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte e siano in possesso di licenza media, anche se non è trascorso l'intervallo di tempo di cui al precedente punto 1;

3. che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio inferiore.

**25 agosto 2025**, termine di presentazione al Dirigente Scolastico della domanda da parte dei candidati che cessano di frequentare la scuola prima del **15 marzo 2025**.

**20 marzo 2025**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni che intendano sostenere, ai sensi dell'art. 192 comma 6, del DLgs n. 297 del 1994, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa promozione, senza sospensione del giudizio, la promozione per effetto di scrutinio finale;

I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scritto grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

Sono considerati candidati esterni anche gli alunni che cessano di frequentare la scuola prima del 15 marzo.

I candidati- per sostenere l'esame di idoneità- devono presentare la domanda in carta libera , allegando, i titoli di studio conseguiti, le eventuali pagelle relative agli anni di scuola media superiore frequentati, la ricevuta del versamento delle tasse di esame , e i programmi svolti nelle discipline presenti negli anni di scuola media superiore frequentati con esito positivo richiedendoli alla scuola di provenienza

Gli esami di idoneità hanno inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il collegio dei docenti, e si svolgono in un'unica sessione, anche nel mese di settembre, purché prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo. E' assolutamente vietato effettuare esami di idoneità durante l'anno scolastico di riferimento.

All'inizio della sessione, la Commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano sostenuto o che sostengono nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

Supera gli esami di idoneità chi ha conseguito in ciascuna delle prove scritte e orali un voto non inferiore a sei decimi.

Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.

Per i candidati che siano stati assenti per gravi e documentati motivi sono ammesse prove suppletive che devono, comunque, concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

### **Esami integrativi**

I candidati, in possesso di promozione o idoneità a una classe di scuola di diverso, tipo o indirizzo, che ambiscono accedere ad una classe dello stesso livello di quella per cui possiedono il titolo di ammissione, sostengono l'esame integrativo , su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.

Detto esame deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo.

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alla classe successiva, possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a

quella cui ha accesso il titolo di studio posseduto.

Si ricorda, inoltre, che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito, anche se non caratterizzante il nuovo indirizzo di studio. Ne consegue che lo studente che non abbia superato a fine anno debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classi di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum).

Circa lo svolgimento dei relativi esami si richiamano l'O.M. n° 90/01 e le annuali ordinanze sugli scrutini ed esami.

Supera gli esami integrativi chi ha conseguito in ciascuna delle prove scritte e/o orali un voto non inferiore a sei decimi.

Per i candidati che siano stati assenti per gravi e documentati motivi sono ammesse prove suppletive che devono, comunque, concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

E' assolutamente vietato svolgere esami integrativi nel corso dell'a.s. di riferimento.

Coloro che intendono sostenere esami integrativi dovranno seguire la seguente procedura:

**25 agosto 2025**, termine di presentazione al Dirigente Scolastico della domanda da parte degli alunni e dei candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità conclusi entro il mese di **giugno 2025**.

I candidati devono presentare la domanda in carta libera, allegando il "Nulla osta" della scuola di provenienza, le pagelle relative agli anni di scuola media superiore frequentati, la ricevuta del versamento delle tasse di esame e i programmi svolti nelle discipline presenti negli anni di scuola media superiore frequentati con esito positivo .

**30 giugno 2025**, termine di presentazione al Dirigente Scolastico della domanda di preiscrizione da parte degli alunni nei cui confronti in sede di scrutinio finale di giugno è stato sospeso il giudizio.

Alla domanda di preiscrizione , da prodursi in carta libera, devono essere allegati i programmi delle varie discipline svolti nelle classi della scuola di provenienza.

Immediatamente dopo aver sostenuto gli esami, i candidati devono presentare il "Nulla osta", la ricevuta della tassa di esame e la pagella delle classi della scuola di provenienza.

### **Norme per l'Alternanza scuola-lavoro (Legge 107/15 – art. 1, commi 33 e seguenti) in caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi ed Esami di Stato)**

La legge 107/2015, all'articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado i **PCTO( percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)** come attività obbligatoria, da sviluppare con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 210 ore negli istituti professionali , 150 ore negli istituti tecnici e almeno 90 ore nei licei, nell'arco del triennio. I PCTO sono diventati, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l'obiettivo di arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l'acquisizione di competenze coerenti con i profili educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.

Per la validità del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno  $\frac{3}{4}$  del monte ore riservato alle attività di alternanza

Ciò premesso, i candidati agli esami di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola o agli Esami di Stato, devono documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato. La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole originali al

nostro Istituto, con l'indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate

La Commissione d'esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l'aspirante produce all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, con un parere da comunicare al candidato prima dell'inizio dell'esame preliminare, di idoneità od integrativo

## **Studenti iscritti alla classe prima**

### **31 gennaio 2025**

Gli alunni iscritti alla classe prima di altri Istituti possono richiedere di passare ad un altro indirizzo di studi purché tale richiesta sia effettuata nel primo periodo dell'anno scolastico

I candidati devono presentare la domanda in carta libera, allegando il “Nulla osta” della scuola di provenienza, i programmi svolti, le assenze effettuate e i voti riportati, nell'anno scolastico in corso nella scuola di provenienza

Nel caso la richiesta sia effettuata dopo il **31 gennaio** il passaggio è possibile solo al termine dell'anno scolastico.( art. 4 Decreto MIM n. 5 del 08.02.2021)

## **Colloquio integrativo passaggio Secondo anno**

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999 prevede che gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non debbano sostenere prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione avviene, come prevede la citata normativa, *“previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare le eventuali carenze e la presenza di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.”*

In considerazione dell'organizzazione interna di questo Istituto “ *inizio dell'anno scolastico*” è da intendersi inderogabilmente “fino al giorno **30 novembre**”.

Ciò premesso, pertanto, per gli alunni idonei al II anno di corso di qualsiasi tipo o indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al II anno di un corso di studi dell'IIS” F. Ferrara” di Mazara del Vallo si prevede:

**25 agosto 2025**, termine di presentazione al Dirigente Scolastico della domanda da parte degli alunni promossi in sede di scrutinio finale di giugno o di esami di idoneità o di verifica superamento del debito conclusi entro il mese **luglio 2025**.

**1° settembre 2025**, termine di presentazione al Dirigente Scolastico della domanda da parte degli alunni promossi in sede di verifica superamento del debito conclusi entro il **31 agosto 2025**.

Alla domanda, da prodursi in carta libera, devono essere allegati il “Nulla osta” della scuola di provenienza, la pagella della classe prima e la ricevuta del versamento della tassa di esame e i programmi delle varie discipline svolti nella classe prima.

Il Consiglio di classe, prima dell'inizio delle lezioni effettuerà un colloquio con l'alunno interessato al passaggio di Istituto e, se necessario, verranno individuati gli specifici interventi da realizzarsi entro il **30 novembre** per colmare le lacune riscontrate in riferimento alle materie non oggetto di studio nella scuola di provenienza dello studente.

## **Passaggi in corso d'anno a classe successiva alla Seconda**

Gli alunni/studenti che intendono trasferirsi, in corso d'anno, in questo Istituto in una classe successiva alla seconda, possono farlo solo se provengono da un altro istituto dello stesso tipo e

indirizzo.

I suddetti studenti/alunni, devono presentare apposita istanza al Dirigente Scolastico, il “Nulla osta” e un certificato attestante i voti riportati, i programmi svolti e le assenze effettuate, nell’anno scolastico in corso nella scuola di provenienza.

## **Sospensione del giudizio finale**

Gli studenti interni per i quali il Consiglio di classe ha rinviato la formulazione del giudizio finale, devono sottoporsi alle operazioni di verifica organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti.

Si ricorda che, ai fini dello scioglimento della riserva relativa alla sospensione del giudizio, è obbligatorio che lo studente si sottoponga alle verifiche previste.

Per i candidati che siano stati assenti agli esami di verifica per gravi e documentati motivi sono ammesse prove suppletive che devono, comunque, concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

## **Studenti provenienti dall’Estero**

Gli studenti provenienti dall’estero vengono inseriti in base al criterio anagrafico ed alla corrispondenza della classe frequentata, salvo verifica dell’adeguata possibilità di frequentare con successo la classe. In caso contrario vengono indirizzati verso la classe precedente a quella a cui dovrebbero accedere in base ad età e titoli. L’effettiva conoscenza della lingua italiana è un elemento significativo di tale giudizio. Tale reindirizzo deve avvenire preferibilmente non oltre il 30 ottobre dell’anno di inserimento nella classe di destinazione. Si veda comunque il DPR 394/1999 art. 45.

## **Esami di Stato**

**30 novembre 2024**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al Dirigente Scolastico.

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. (art. 13, comma 2 lett.) d , D.Lgv. 13 aprile 2017, n.62.

Ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.13, comma 2 del D.Lgv. 13 aprile 2017, n.62, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

**30 novembre 2024**, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.

**31 gennaio 2025**, termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.Lgv. 13 aprile 2017, n.62, sono ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato

una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.

**31 gennaio 2025**, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali da parte dei candidati esterni di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L'esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali.

**20 marzo 2025**, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il **31 gennaio 2025** e prima del **15 marzo 2025** e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.

A proposito dei candidati esterni, pare opportuno rammentare che:

- I candidati esterni provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe dello stesso corso di studio, ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe, ottenuta in precedenti esami di maturità, sostengono l'esame preliminare su tutte le materie dell'ultimo anno.
- Sostengono altresì l'esame preliminare su tutte materie dell'ultimo anno i candidati esterni che abbiano frequentato l'ultimo anno di medesimo corso di studio cui l'esame si riferisce nell'anno o negli anni scolastici precedenti e, ammessi all'esame di Stato, non abbiano conseguito il relativo Diploma; così parimenti i candidati esterni che abbiano superato nell'anno o negli anni precedenti l'esame preliminare e, ammessi all'esame di Stato per lo specifico indirizzo di studi, non abbiano sostenuto le relative prove, ovvero non le abbiano superate (parere dell'Ufficio legislativo in data 16-2-2010).
- I candidati esterni in possesso di un diploma di altro indirizzo di studio, sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, in relazione sia al quinto anno di corso che alle classi precedenti.
- I candidati, in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio, sostengono l'esame preliminare sulle discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, e su tutte le materie del 5<sup>o</sup> anno del corso di studio cui l'esame si riferisce.

L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di cui all'art. 4 della O.M. n.42 del 6-5-2011, come idoneità ad una delle classi precedenti l'ultima ovvero come idoneità all'ultima classe. Tale disposto si applica anche in caso di mancata presentazione agli esami di Stato.

## **Disposizioni Finali**

Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente.

## ***Riferimenti normativi***

### **Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297**

#### **Art. 192 - Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione**

1. Gli alunni accedono alle classi successive alla prima per scrutinio di promozione dalla classe immediatamente inferiore. Per coloro che non provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali vogliano ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed esami, sono da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1. Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei candidati privatisti che siano in possesso di diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami, anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo scrutinio finale per la promozione non si considera come sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli esami di licenza con cui si chiuda la classe immediatamente successiva a quella da lui frequentata, purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale; egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica, di licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed al comma 4 dell'articolo 310 devono essere allegati alla domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età, contenente la specifica elencazione dei documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9 del presente articolo e al comma 4 dell'articolo 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.

#### **Art. 193 - Scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi (modificato dal D.L. 28 giugno 1995 n. 253 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995 n. 352)**

1. I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta. Gli studenti che al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'articolo 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, paragonata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

5. Gli esami integrativi, di cui all'articolo 192, comma 2, si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

### ***O.M. n.90 del 21.05.01***

#### ***Art. 19 Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d'esame***

*1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.*

*2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.*

*3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.*

*4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art.21.*

*5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.*

*6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.*

*7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.*

8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell'art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto.

9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

### **Art.21 Esami di idoneità negli istituti professionali**

1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste e dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami, devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività è, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal requisito dell'attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. D.Lgs 297/94 art 192 c. 6

### **Art.24 Esami integrativi**

*1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.*

*2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni i che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.*

*3. A norma dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica n.323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994. L'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo.*

*4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.*

*5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra, sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.*

*6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.*

#### ***Le novità normative intercorse dopo il T.U. Dlgs. 297/94***

***DPR 275/99*** < Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche >, art.4 "Autonomia didattica", in particolare comma 6 [I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.]

***L. 9/99*** [Disposizioni urgenti per elevazione obbligo scolastico] in particolare l'art. 1,c. 3 [Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione....., in coerenza con i principi di autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono .....iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore.], la L.144/99, art. 68 [obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età] con il relativo DPR 257/00, Regolamento attuativo [specie art. 6-7]. Dal complesso della normativa relativa all'innalzamento dell'obbligo scolastico a 15 aa. risulta che gli allievi soggetti all'obbligo, promossi al termine del 1° anno e che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono gli esami integrativi di cui all'art.192 del Dlgs. 297/94, ma possono essere iscritti a

*tale classe solo previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi....*

**DM 139/07**, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, in particolare gli art. 1 e 5, nel quale l’obbligo di istruzione è elevato a 10 aa, da effettuarsi anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionali e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al Dlgs. 76/05. Appare evidente la necessità di applicare le indicazioni che si riferiscono alla L. 9/99 anche al DM 139/07 ed all’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni, accompagnato all’espletamento del diritto/dovere all’istruzione ed alla formazione entro il 18° anno.

**OM 92/07**, che agli art. 6-7-8 prevede la sospensione del giudizio per gli allievi che al termine dell’a.s. presentino una valutazione insufficiente in una o più discipline e l’effettuazione dell’integrazione dello scrutinio finale tra fine agosto ed inizio settembre, il che pone il problema delle modalità di svolgimento degli esami integrativi per gli studenti in sospensione del giudizio, in particolare dopo la pubblicazione degli esiti dell’integrazione dello scrutinio finale.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Caterina Licia Ingrasciotta*

*Firma autografa omessa ai sensi e per  
gli effetti dell' Art. 3 D.lgs. n. 39/1993*